

STATUTO

(Testo approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci in data 28.3.2011 e aggiornato con Delibera del Consiglio Direttivo del 9.5.2011)

Scopi sociali

Art.1

E' costituita un'associazione non riconosciuta denominata "Gruppo Pedalando – Associazione sportiva dilettantistica", con sede in Roma, Via Domenico Iachino 157 - c/o Stefano Costa. L'associazione non ha fini di lucro ed è apolitica e aconfessionale ed assume la forma di associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Art.2

L'associazione ha per scopo la pratica e la diffusione del mountain bike e del ciclismo su strada e fuoristrada, a livello escursionistico, turistico ed agonistico, attraverso:

- a) l'organizzazione di escursioni e manifestazioni a carattere non competitivo, di gare agonistiche, di corsi e seminari, in Italia e all'estero, anche in collaborazione con enti e associazioni;
- b) la partecipazione a manifestazioni di carattere escursionistico, ecologico e di promozione del turismo in bicicletta, ivi compresi convegni, riunioni e dibattiti;
- c) la formulazione, in collaborazione con gli Enti Locali, gli enti di promozione sportiva, le federazioni sportive e altre associazioni di vario genere, di proposte concernenti la fruizione del territorio mediante l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto e come mezzo di svago, ivi compresa l'individuazione di percorsi ciclabili all'interno delle aree antropizzate e non antropizzate;
- d) la gestione, in collaborazione con terzi, di impianti sportivi e aree ricreative;
- e) la formazione di squadre di atleti per la partecipazione a gare agonistiche;
- f) l'attività didattica di avvio, formazione e perfezionamento nella disciplina del mountain bike e del ciclismo su strada e fuoristrada.

Art.3

Per conseguire gli scopi sociali l'associazione potrà:

- a) pubblicizzare e diffondere attraverso tutti i mezzi di comunicazione di massa la propria attività;
- b) ricercare contributi a sostegno delle proprie attività in ogni sede opportuna;
- c) pubblicare, anche in collaborazione con terzi, articoli, fogli notizie, opuscoli e altri scritti;
- d) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, operatori del settore ciclistico e associazioni di vario genere.

L'Associazione si impegna ad uniformare il proprio statuto ed il proprio atto costitutivo alle norme e alle direttive del CONI, delle Federazioni sportive nazionali competenti e dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi.

Soci

Art.4

Il numero dei soci non ha limite.

Può diventare socio qualunque persona maggiorenne che condivida gli scopi dell'associazione e si impegni a realizzarli e a rispettare lo Statuto dell'Associazione e le deliberazioni assunte dagli organi sociali.

I minorenni possono partecipare alle attività dell'Associazione se accompagnati da persona esercente la potestà genitoriale che dichiara di assumere la responsabilità per conto del minore.

Fino al compimento del 14° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età.

La qualifica di socio si consegue con la domanda di iscrizione all'Associazione e con il versamento della quota associativa annuale, che viene fissata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione entro il 31 luglio di ogni anno.

La domanda di iscrizione deve contenere la dichiarazione esplicita di accettazione di tutte le norme dello Statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

La qualifica di socio si perde per recesso, morte, espulsione, scadenza dell'iscrizione o sopraggiunta assenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

La quota associativa non è trasmissibile o rivalutabile per alcun motivo.

Art.5

Ogni socio ha diritto a:

- a) partecipare all'assemblea ordinaria o straordinaria con diritto di voto;
- b) partecipare alle attività dell'associazione;
- c) usufruire delle eventuali agevolazioni derivanti da convenzioni stipulate dall'associazione;
- d) partecipare all'attività delle associazioni gemellate.

Art.6

I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati nei confronti dei soci sono, in ordine crescente di gravità, il richiamo, la sospensione per un periodo massimo di mesi sei e l'espulsione.

I suddetti provvedimenti possono essere applicati in caso di comportamento del socio non conforme alle norme statutarie e alle deliberazioni assunte dagli organi sociali dell'Associazione, nei confronti del socio che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli scopi dell'Associazione ed ai principi di correttezza richiesti ai soci o in ogni altro caso in cui il socio arrechi danni morali o materiali all'Associazione.

L'adozione dei provvedimenti disciplinari deve essere preceduta dalla contestazione al socio con lettera degli addebiti a suo carico, contenente un termine non inferiore a giorni quindici per l'eventuale presentazione di giustificazioni.

I provvedimenti disciplinari sono deliberati e motivati per iscritto dal Consiglio Direttivo.

Il socio espulso non può chiedere di rientrare nell'associazione.

I soci decaduti non hanno diritto al rimborso delle quote associative versate.

Organi sociali

Art.7

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente dell'Associazione.

Assemblea dei soci

Art.8

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso o dell'anno di riferimento delle deliberazioni da assumere; tutti hanno diritto di voto.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'associazione o dal Vice presidente su indicazione del Consiglio Direttivo mediante avviso inviato ai soci almeno sette giorni prima dell'adunanza; l'avviso dovrà contenere l'indicazione della sede dell'assemblea, le date e gli orari della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Per la convocazione dell'Assemblea ordinaria deve essere allegato all'avviso anche il rendiconto consuntivo annuale.

Art.9

L'Assemblea dei soci:

- a) determina gli orientamenti generali dell'associazione;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo ed il Presidente dell'Associazione;
- c) delibera le eventuali modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto dell'Associazione;
- d) approva il rendiconto consuntivo annuale;
- e) approva la relazione annuale del Presidente.

Art.10

L'assemblea ordinaria è convocata una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto annuale e, ove nell'anno scada il mandato dei membri degli organi dell'Associazione, per indire le elezioni per il rinnovo degli stessi.

L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta scritta e motivata da inviare al Consiglio Direttivo da parte di almeno i due terzi degli associati risultanti al momento della richiesta nel libro dei soci. L'assemblea straordinaria deve aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) il rinnovo anticipato e la revoca delle cariche dell'Associazione;
- c) lo scioglimento dell'Associazione;
- d) ogni altra questione attinente la gestione dell'Associazione che sia sottoposta all'assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno i due terzi dei soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art.11

Le delibere assembleari sono valide a semplice maggioranza dei voti su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, salvo che sulla proposta di scioglimento dell'associazione per la quale occorrerà il voto favorevole di due terzi dei soci intervenuti.

I soci che non potessero partecipare alla assemblea potranno farsi rappresentare a mezzo delega da consegnare al Presidente prima dell'assemblea; ogni votante potrà esibire al massimo tre deleghe.

Tutte le votazioni dell'Assemblea si effettuano a scrutinio palese a meno delle elezioni del Consiglio Direttivo e del Presidente che sono a scrutinio segreto.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in caso di assenza di quest'ultimo sarà presieduta da uno degli altri componenti del Consiglio Direttivo ovvero sarà nominato dall'assemblea dei soci fra i presenti.

Il segretario dell'assemblea è, di norma, il Consigliere Segretario. In caso di sua assenza è sostituito da uno dei componenti del Consiglio Direttivo ovvero sarà nominato dall'assemblea dei soci fra i presenti.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la validità dell'assemblea stessa e delle sue deliberazioni e stabilire i sistemi di votazione.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono riportate in un verbale trascritto in un apposito registro, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo

Art.12

Il Consiglio Direttivo è formato complessivamente da un minimo di cinque ad un massimo di dieci consiglieri.

Fanno parte del Consiglio Direttivo:

- 1) il Presidente dell'associazione;
- 2) il Vice presidente;
- 3) il Consigliere Segretario;
- 4) il Consigliere Economo;
- 5) il Consigliere Consulente Legale e Assicurativo;
- 6) il Consigliere Gestore del Sito Internet;
- 7) il Consigliere Responsabile dei partecipanti coordinatori
- 8) il Consigliere Responsabile delle relazioni esterne;
- 9) il Consigliere Responsabile Tecnico;
- 10) il Consigliere Responsabile del Settore Didattico.

Art.13

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni, sono rieleggibili e non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito del settore del mountain bike e del ciclismo su strada e fuoristrada.

Il Consiglio Direttivo è dichiarato decaduto quando il numero dei consiglieri in carica sia minore del numero minimo statutario.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo ovvero non rinnovino l'iscrizione all'Associazione, decadono dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un consigliere eletto, questi verrà sostituito dal primo dei candidati alla medesima carica non eletti. Nel caso di indisponibilità di candidati non eletti, lo stesso Consiglio, in attesa della convocazione dell'assemblea dei soci che deliberi il rinnovo delle cariche, può provvedere a sostituire il consigliere mancante con un socio meritevole e ritenuto esperto ed in grado di ricoprire la carica vacante.

I consiglieri subentranti permangono nella carica per il restante periodo del biennio di attività del Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo, come sopra definiti, ed il Presidente agiscono in favore dell'Associazione a titolo assolutamente gratuito.

Il Consiglio Direttivo può affidare ai vari consiglieri la responsabilità di altri specifici settori di attività. In caso di impegni particolarmente gravosi, ciascun consigliere può, a propria richiesta, farsi coadiuvare da altri consiglieri o anche da semplici soci.

Non è consentito a nessun consigliere, se non in base ad espressa deliberazione del Consiglio Direttivo, intraprendere iniziative in settori di competenza di altri consiglieri.

Il Consiglio Direttivo, per poter conseguire gli scopi sociali, si può avvalere di collaboratori, sia fra i soci che fra persone esterne all'associazione.

Art.14

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione:

- a) redige e propone all'Assemblea dei soci il rendiconto consuntivo annuale;
- b) redige e approva i programmi dell'Associazione;
- c) attua le decisioni prese dall'Assemblea dei soci;
- d) compie tutti gli atti necessari all'ordinaria amministrazione dell'associazione, compresa la redazione di regolamenti e disposizioni utili al conseguimento degli scopi sociali;
- e) stabilisce l'importo delle quote annuali di iscrizione all'associazione;
- f) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci.

Art.15

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'associazione o dal Vice Presidente mediante avviso ai Consiglieri almeno sette giorni prima della riunione; l'avviso dovrà contenere l'indicazione della sede della riunione, le date e gli orari della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Art.16

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni mese ma può essere convocato anche in via straordinaria su richiesta scritta e motivata da inviare al Presidente da parte della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di convocare ed ascoltare soci e persone esterne all'associazione in merito agli argomenti contenuti negli ordini del giorno delle riunioni. Alle riunioni sono ammessi, senza diritto di voto ma con facoltà di parola, anche i soci che desiderassero parteciparvi, previa richiesta al Consiglio Direttivo.

Art.17

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti.

Le delibere di Consiglio Direttivo sono valide a semplice maggioranza dei voti; in caso di parità risulterà determinante il voto del Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di quest'ultimo sarà presieduto da uno degli altri componenti del Consiglio Direttivo nominato fra i membri presenti.

Il segretario del Consiglio Direttivo è, di norma, il Consigliere Segretario. In caso di sua assenza è sostituito dal Consigliere Economo ovvero da uno dei componenti del Consiglio Direttivo nominato fra i membri presenti.

Spetta al Presidente del Consiglio Direttivo verificare la validità della riunione stessa e delle sue deliberazioni e stabilire i sistemi di votazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono riportate in un verbale trascritto in un apposito registro, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Rappresentanza sociale – Presidente dell'Associazione

Art.18

Il Presidente rappresenta l'associazione di fronte a terzi e in giudizio.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente convoca l'assemblea dei soci; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; firma la corrispondenza che non impegna finanziariamente l'Associazione ed i comunicati; firma, congiuntamente o disgiuntamente con il Consigliere Economo, le disposizioni di pagamento e, più in generale, la corrispondenza che impegna finanziariamente l'Associazione; si occupa della gestione delle entrate e delle uscite del fondo sociale.

Il Presidente è responsabile dell'affiliazione dell'Associazione, ha facoltà di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, operatori del settore ciclistico ed associazioni di vario genere e di ricercare contributi a sostegno delle attività dell'Associazione, in ogni sede opportuna.

Art.19

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella gestione dell'attività sociale e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento.

Consiglieri

Art.20

Il Consigliere Segretario redige tutti i verbali delle riunioni, conserva presso il proprio domicilio i libri sociali e la documentazione dell'Associazione; il luogo di conservazione dei documenti deve essere comunicato ufficialmente al Consiglio Direttivo.

Predisponde, in collaborazione con il Consigliere Economo il rendiconto consuntivo annuale, che viene sottoscritto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Consigliere Economo.

Art.21

Il Consigliere Economo tiene la contabilità sociale e prepara il rendiconto consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione degli organi sociali, in collaborazione con il Consigliere Segretario.

Firma, congiuntamente con il Presidente, le disposizioni di pagamento e, più in generale, la corrispondenza che impegna finanziariamente l'Associazione.

E' responsabile della regolare tenuta dei libri contabili.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Consigliere Segretario.

Art. 22

In Consigliere Consulente Legale e Assicurativo fornisce consulenza ai soci in merito alle problematiche inerenti la polizza assicurativa e le varie fattispecie legali riguardanti l'attività dei soci e dell'Associazione.

Art.23

Il Consigliere Gestore del Sito Internet provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'aggiornamento e alla gestione del sito Internet dell'associazione secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

Art.24

Il Consigliere Responsabile dei Partecipanti Coordinatori gestisce i soci in grado di rappresentare l'Associazione nelle escursioni ufficiali e provvede, secondo la propria valutazione, ad aggiornare l'elenco dei partecipanti coordinatori; egli inoltre compila e gestisce il calendario delle escursioni dell'Associazione.

Art.25

Il Consigliere Responsabile delle relazioni esterne rappresenta l'Associazione nelle manifestazioni di carattere escursionistico, ecologico e di promozione del turismo in bicicletta, ivi comprese riunioni, convegni e dibattiti.

Formula, in collaborazione con gli Enti locali, gli Enti di promozione sportiva, le Federazioni sportive ed altre associazioni, proposte concernenti la fruizione del territorio mediante l'uso della bicicletta, intesa come mezzo di trasporto e di svago, tra cui l'individuazione di percorsi ciclabili all'interno delle aree antropizzate e non antropizzate. Ha il compito di pubblicizzare e diffondere, attraverso tutti i mezzi di comunicazione di massa, l'attività dell'Associazione, anche facendo ricorso alla pubblicazione di articoli, fogli notizie, opuscoli e altri scritti, in proprio o in collaborazione con terzi.

Si occupa della gestione e del mantenimento dei rapporti di gemellaggio con altre associazioni ciclistiche.

Cura i rapporti con i fornitori di materiali ed accessori utili all'attività dell'associazione, ivi compreso l'abbigliamento tecnico.

Art.26

Il Consigliere Responsabile Tecnico gestisce l'eventuale formazione di squadre di atleti per la partecipazione a gare agonistiche; l'organizzazione di escursioni e manifestazioni a carattere non competitivo, di gare agonistiche, di corsi e seminari, anche in collaborazione con altri Enti o associazioni.

Art.27

Il Consigliere Responsabile del Settore Didattico è preposto alla divulgazione della tecnica di guida del mountain bike e del ciclismo su strada e fuoristrada, conoscenza del mezzo, cartografia, nozioni di escursionismo, e quant'altro è utile per la pratica del mountain bike e del ciclismo su strada e fuoristrada in sicurezza, rivolgendosi sia ai giovani minorenni, sia agli aspiranti ciclisti, sia agli esperti per migliorare le proprie conoscenze, attraverso corsi di base ed avanzati (anche con l'ausilio di specialisti del settore) di carattere generale o dedicati, con escursioni didattiche e ogni altra attività propedeutica all'insegnamento del mountain bike e del ciclismo su strada e fuoristrada.

Elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente

Art.28

Tutte le operazioni elettorali sono presiedute da apposita commissione composta da tre membri: il Presidente uscente, con funzione di Presidente della Commissione Elettorale; il Vice Presidente uscente ed il Consigliere Segretario uscente.

In caso di assenza o impedimento di uno o più dei membri suddetti, questi saranno sostituiti da altri componenti del Consiglio Direttivo uscente.

La data delle votazioni per il rinnovo delle cariche elettive è stabilita dal Presidente della Commissione Elettorale almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato degli organi in carica e viene comunicata ai soci mediante avviso.

Art.29

Per ciascuna elezione la votazione avviene con lista unica, all'interno della quale i nominativi dei candidati sono ordinati alfabeticamente.

Ciascuna candidatura è presentata mediante comunicazione ufficiale alla Commissione Elettorale prima dell'inizio dell'assemblea di votazione.

Ciascun candidato deve indicare l'incarico principale e gli eventuali incarichi secondari per cui intende proporsi.

L'indicazione dell'incarico principale e degli eventuali incarichi secondari viene inserita nella lista elettorale a cura della Commissione, in corrispondenza del nominativo del candidato.

Art.30

La votazione avviene nell'ambito dell'assemblea di elezione, in idoneo locale, con modalità atte a garantirne la segretezza.

La Commissione Elettorale rende noti i nominativi dei candidati ammessi e dichiara aperta la votazione, per prima quella del Presidente dell'Associazione, a seguire quella dei componenti del Consiglio Direttivo.

I candidati per l'elezione del Presidente, che risulteranno non eletti saranno automaticamente inseriti nelle liste dei candidati per il Consiglio Direttivo per le quali essi si erano candidati in subordine.

Per l'elezione del Presidente dell'Associazione l'elettore può esprimere una sola preferenza; egli può altresì esprimere una sola preferenza per ogni incarico di Consigliere e per il Vice Presidente.

Possono votare tutti i soci in regola con l'iscrizione all'Associazione.

I soci che non potessero partecipare alla votazione possono esprimere il loro voto consegnando alla Commissione Elettorale, tramite il proprio delegato, una busta chiusa con i nominativi dei candidati prescelti per le singole cariche; ogni socio presente alla votazione può esibire al massimo tre deleghe.

La Commissione Elettorale è competente a risolvere ogni questione pratica inerente la materia delle votazioni.

Art.31

La Commissione Elettorale procede allo scrutinio immediatamente dopo la chiusura delle singole votazioni, in due fasi distinte; dapprima si procede allo spoglio dei voti per il Presidente dell'Associazione e, in seguito, a quello per i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente della Commissione Elettorale comunica in via ufficiale i risultati delle votazioni e i nomi degli eletti nelle rispettive cariche.

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto più preferenze. In caso di parità di preferenze si procede al ballottaggio tra i candidati a pari merito; in caso di ulteriore parità prevale il candidato di maggiore età.

Qualora non venissero presentate candidature per talune cariche ovvero non risultasse eletto alcun socio a ricoprire taluna carica, il Consiglio Direttivo è autorizzato ad agire secondo il dettato dell'art.13, quarto comma, del presente Statuto.

Fondo sociale

Art.32

L'associazione finanzia la propria attività mediante il fondo sociale.

Il fondo è costituito dalle quote associative annuali, da eventuali contributi di enti e di terzi, da liberalità, da sottoscrizioni volontarie dei soci e dai fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio relative all'esercizio dell'anno precedente.

Gli eventuali utili revenienti dall'attività associativa non possono essere distribuiti tra i soci e sono obbligatoriamente reinvestiti per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

Art.33

Le entrate sono custodite a cura del Presidente dell'Associazione; il Consigliere Economo tiene la contabilità sociale e redige il rendiconto annuale.

Esercizio sociale

Art.34

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo predispone obbligatoriamente il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Scioglimento

Art.35

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci con il consenso dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Nel caso di scioglimento l'Assemblea, determinato su indicazione del Consiglio Direttivo l'ammontare del patrimonio attivo, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina, scegliendoli tra i componenti del Consiglio Direttivo, uno o più liquidatori.

Il patrimonio attivo residuo verrà devoluto a enti o associazioni che perseguono gli stessi scopi sociali dell'associazione sciolta.